

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 19 febbraio 2019 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019.

Bellinzona, 17 aprile 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto
collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse (CCLA), comprese
alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021**

(del 13 marzo 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 14 marzo 2017, con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2019;

vista la domanda del 23 novembre 2018 delle Associazioni contraenti, ovvero l'Unione professionale svizzera dell'automobile sezione Ticino da una parte, il Sindacato OCST e il Sindacato UNIA dall'altra, intesa a prorogare il carattere di obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), comprese alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 10/2019 del 1° febbraio 2019 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 4 febbraio 2019, numero di pubblicazione AB04-0000000164;

preso atto che entro i termini non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 23 novembre 2018 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), comprese alcune modifiche, al fino al 30 giugno 2021.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni contrattuali allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse, che comprende:
 - a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
 - b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
 - c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;

- d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - e) le officine di elettrauto;
 - f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
 - g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2021.
9. Comunicazione:
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 13 marzo 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 10 aprile 2019

Allegato

Art 35.7

35.7 La CPC ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
- c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
- d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;

- e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni;
- f) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
- g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
- h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;

Art. da 37.6 a 37.8

37.6 La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici.

37.7 Gli importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento professionali.

37.8 *Abrogato*

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi

Maestro meccanico	accordo individuale *
Capo meccanico	accordo individuale *
Ricezionista	accordo individuale **
Meccanico diagnostico	accordo individuale *

* Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli».

** Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'«Aiuto meccanico» del 2° anno.

Salario mensile minimo

Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'529.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 4'115.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 4'387.00
4° anno dopo il tirocinio	fr. 4'427.00
5° anno dopo il tirocinio	fr. 5'035.00

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'283.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'919.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 4'133.00

Assistente di manutenzione per automobili (con tirocinio di 2 anni)

1° anno dopo il tirocinio «fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori»	fr. 2'587.00
---	--------------

	Salario mensile minimo
<u>Aiuto meccanico</u>	
1° anno	fr. 3'647.00
2° anno	fr. 3'678.00
 <u>Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme</u>	
	fr. 3'643.00
 <u>Commesso di vendita pezzi di ricambio</u>	
1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'366.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'653.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 3'815.00
4° anno dopo il tirocinio	fr. 4'150.00
5° anno dopo il tirocinio	fr. 4'394.00
 <u>Magazziniere</u>	
1° anno	fr. 3'111.00
2° anno	fr. 3'653.00
3° anno	fr. 3'985.00
 <u>Addetto alla vendita di carburanti</u>	
1° anno	fr. 3'720.00
2° anno	fr. 3'911.00

Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

Salari minimi

1. Retribuzioni minime:

nel 1° anno di tirocinio	fr. 535.- al mese
nel 2° anno di tirocinio	fr. 665.- al mese
nel 3° anno di tirocinio	fr. 866.- al mese
nel 4° anno di tirocinio	fr. 1134.- al mese

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

(...)

- nel 2° anno di tirocinio quale mecatronico:
 - fr. 917.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'069.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 3° anno di tirocinio quale mecatronico:
 - fr. 1'201.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'425.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 4° anno di tirocinio quale mecatronico:
 - fr. 1'425.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'730.00 al mese se esonerato dalla cultura generale